



Novaggio, 29.11.2013

## ORDINANZA MUNICIPALE

### CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE, BICICLETTE ELETTRICHE E CICLOMOTORI ELETTRICI

IL

MUNICIPIO DI NOVAGGIO

richiamati gli art. 192 della LOC del 30 giugno 1987 e i relativi disposti del Regolamento organico comunale decreta:

#### **Art. 1        Scopo**

La presente ordinanza ha quale scopo la promozione della mobilità lenta e sostenibile nel territorio giurisdizionale del Comune di Novaggio e disciplina le modalità di attribuzione di un contributo finanziario per l'acquisto di biciclette, biciclette elettriche e ciclomotori elettrici.

#### **Art. 2        Beneficiari**

<sup>1</sup> Possono richiedere il contributo comunale:

- a. le persone fisiche domiciliate nel comune;
- b. le persone giuridiche, enti e fondazioni con sede legale nel Comune di Novaggio per scopi di mobilità aziendale sul territorio comunale.

<sup>2</sup> Ogni richiedente risp. beneficiario ha diritto ad un contributo unico, ogni 4 anni.

<sup>3</sup> Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile risultante dal preventivo dell'anno di pertinenza.

#### **Art. 3        Contributo finanziario**

<sup>1</sup> Per le biciclette tradizionali il contributo corrisponde al 20% del prezzo d'acquisto comprovato (IVA compresa), ritenuto un limite massimo di CHF 100.--.

<sup>2</sup> Per le biciclette elettriche (inclusi i kit elettrici) che secondo l'art. 18 lett. b dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) rientrano nella categoria dei ciclomotori leggeri con potenza massima dei motori di 500W e che non superano la velocità massima di 20 km/h con il solo motore e i 25 km/h con la pedalata assistita (ciclomotori leggeri) il contributo corrisponde al 20% del prezzo d'acquisto comprovato (IVA compresa), ritenuto un limite massimo di CHF 350.--.

<sup>3</sup> Per le biciclette elettriche secondo l'art. 18 lett. a OETV (ciclomotori) e gli scooter elettrici il contributo corrisponde al 10% del prezzo d'acquisto comprovato (IVA compresa), ritenuto un limite massimo di CHF 350.--.

#### **Art. 4 Condizioni al sussidio**

<sup>1</sup> Per poter beneficiare del contributo devono essere cumulativamente adempiute, per quanto concerne le biciclette e i ciclomotori elettrici, le seguenti condizioni:

- a. il modello deve essere stato valutato dal Centro di competenze per la mobilità sostenibile Infovel ed inserito nel loro catalogo ([www.infovel.ch](http://www.infovel.ch));
- b. la bicicletta o il ciclomotore devono essere nuovi e acquistati presso un negozio e non da terzi;
- c. il mezzo deve essere acquistato in Svizzera presso un rivenditore ufficiale;
- d. il fabbricante deve offrire una garanzia di almeno due anni ed un punto di assistenza tecnica nel Cantone Ticino;
- e. il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, etc. cresciute in giudizio);
- f. sono escluse dalla presente ordinanza le biciclette per bambini con età inferiore ai 14 anni.

<sup>2</sup> Per le biciclette tradizionali valgono unicamente le condizioni b., c., d., e., f.

<sup>3</sup> Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito.

#### **Art. 5 Cambio di detentore**

<sup>1</sup> Il beneficiario non può rivendere la bicicletta e/o il ciclomotore elettrico entro i primi due anni dall'acquisto.

<sup>2</sup> In caso contrario, egli deve rimborsare al Comune una parte del sussidio ottenuto, secondo i seguenti criteri:

- a. vendita entro un anno: restituzione completa del sussidio;
- b. vendita tra il primo ed il secondo anno: restituzione di 2/3 del sussidio.

#### **Art. 6 Procedura**

<sup>1</sup> La richiesta deve essere inoltrata alla Cancelleria comunale tramite l'apposito formulario ottenibile presso lo sportello comunale o scaricabile dal sito internet del Comune con allegata la fattura originale e la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

<sup>2</sup> La Cancelleria comunale si riserva di non prendere in considerazione i formulari incompleti o senza gli allegati richiesti.

<sup>3</sup> A condizioni adempiute e nei limiti del credito disponibile, il contributo viene versato sul conto corrente postale o bancario del richiedente risultante dal formulario.

<sup>4</sup> Il diniego all'attribuzione del contributo viene comunicato da parte del Servizio incaricato.

#### **Art. 7            Competenza**

Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, è riservato il diritto di effettuare controlli. Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

#### **Art. 8            Veicoli d'occasione**

Tutti i veicoli entrati in circolazione senza aver mai beneficiato del contributo non possono percepire il contributo finanziario, nemmeno in caso di passaggio di proprietà.

#### **Art. 9            Casi particolari**

Il Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

#### **Art. 10          Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore il **1 gennaio 2014**, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell' art. 208 e segg. LOC.

#### **PER IL MUNICIPIO**

Il Sindaco

La Segretaria

Romani Paolo

Cappelli Tiziana

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione di 15 giorni, secondo gli ex. art. 208 e segg. LOC.

La presente Ordinanza municipale è approvata con  
risoluzione municipale no. 9063 del 5.08.2013

Pubblicata agli albi comunali **dal 02.12.2013 al 16.12.2013**